

Circolare n°: 05/2022

Oggetto: *La Legge di Bilancio 2022: le novità per le IMPRESE*

Sommario: È stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31.12.2021.

Contenuto: _____

Il provvedimento finale accoglie la conferma del pacchetto delle agevolazioni fiscali agli investimenti (ex Industria 4.0), nonché, con alcune modifiche, la riproposizione delle principali misure di sostegno finanziario e all'internazionalizzazione delle imprese. Tra le misure di maggior rilievo si segnalano:

- L'esclusione IRAP per imprenditori individuali e professionisti (individuali);
- La proroga del bonus investimenti in beni strumentali, con alcune modifiche per i prossimi anni;
- La modifica della disciplina relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili/fiscali, con effetti su quelle già effettuate;
- La proroga degli incentivi per la ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
- Il rifinanziamento degli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione ("Fondo SIMEST");
- L'estensione fino al 30.06.2022 delle coperture del fondo centrale di garanzia e di SACE;
- Il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure di carattere fiscale e finanziario a favore delle imprese in vigore dal 1° gennaio, rinviando ai successivi contributi maggiori chiarimenti sulle misure presentate.

Indice: _____

P.2 ————— MISURE PER LE IMPRESE

MISURE PER LE IMPRESE:

ESCLUSIONE IRAP IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

A decorrere dal periodo d'imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni (in forma individuale) sono esentate dall'IRAP.

CREDITI D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 E NON

NUOVO REGIME DAL 2023 E ANNI SUCCESSIVI

Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (**BENI MATERIALI 4.0**), **se effettuati dal 2023 al 2025¹**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- **del 20% del costo del bene**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **del 10% del costo del bene**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **del 5% del costo del bene**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **BENI IMMATERIALI 4.0** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", viene prorogata **al 2025²** la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità:

- 15% dal 2024, nel limite massimo di 1 milione di euro;
- 10% dal 2025, nel limite massimo di 1 milione di euro.

REGIME PER IL 2022

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A (**BENI MATERIALI 4.0**), effettuati a **decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero

¹ Ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 risulti accettato l'ordine dal venditore e sia garantito il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo del bene.

² Rif. nota n. 1.

entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura **del 40% del costo del bene** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura **del 20% del costo del bene** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura **del 10% del costo del bene** per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **BENI IMMATERIALI 4.0** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura **del 20%** del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022 (con termine lungo per la consegna al 30.06.2023).

Relativamente ai beni strumentali ordinari (**BENI NON 4.0**), per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta **scende al 6%** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (per i beni materiali) e di 1 milione per i beni immateriali.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, nessun credito d'imposta verrà riconosciuto per gli investimenti in beni ordinari non 4.0 (materiali e immateriali).

CREDITO D'IMPOSTA R&S E INNOVAZIONE, DESIGN, IDEAZIONE ESTETICA

Viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si

Riproduzione vietata

mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. Nello specifico:

1. **il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo** viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
2. **il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica** è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10% e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
3. **il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% sempre nel limite di 4 milioni.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX

Il decreto fiscale n. 146/2021 aveva disposto l'abrogazione della disciplina del cd. "Patent box", introducendo un nuovo regime di deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelati.

La Legge di Bilancio 2022 è nuovamente intervenuta in maniera significativa apportando al Decreto n. 146/2021 le seguenti modifiche:

- è stata incrementata dal 90% al 110% la percentuale di maggior deduzione dei costi di R&S;
- sono stati esclusi i marchi d'impresa e il Know-how dal perimetro dei beni agevolati. Restano pertanto agevolabili solo le spese relative a software (protetto), brevetti industriali, disegni e modelli;

- è stata abrogata la disposizione che prevedeva il divieto di cumulo con il credito d'imposta R&S.

Viene demandato ad un provvedimento dell'agenzia delle entrate l'emanazione delle disposizioni attuative (ivi incluse quelle di esercizio dell'opzione).

BONUS AGGREGAZIONI

È esteso al **30 giugno 2022** l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

L'incentivo viene altresì fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. "bonus aggregazione" disciplinato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Tale incentivo permetteva, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro, senza il pagamento di alcuna imposta.

BONUS QUOTAZIONE PMI

Viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Dal 1° gennaio 2022, l'importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.

RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI E RIALLINEAMENTO VALORI

La Legge di Bilancio 2022 apporta rilevanti modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (e riallineamento dei valori) contenuta nell'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto).

Riproduzione vietata

Vengono innanzitutto fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle **attività immateriali** d'impresa.

Per le attività immateriali, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).

Il differimento opera per le seguenti operazioni:

- rivalutazione di beni di soggetti IRES (ex art. 73 TUIR comma 1 lett. a e b);
- riallineamento dei valori per i soggetti IFRS (soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali);
- riallineamento del valore dell'avviamento e altre attività immateriali (art. 110 comma 8-bis del DL 104/2020).

Con riguardo alla **tipologia di beni**, la modifica dovrebbe interessare le categorie dei **marchi d'impresa e dell'avviamento** (quest'ultimo nell'ipotesi del riallineamento), mentre sarebbero esclusi (e quindi salvi) i brevetti, know-how, diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno e software. Su entrambi i punti (ambito soggettivo e oggettivo) si attendono comunque maggiori chiarimenti.

Sono fatte salve anche le **rivalutazioni dei beni materiali** (fabbricati, impianti, etc..).

In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva (al netto di quella già versata) ad aliquota variabile (dal 12% al 16%) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione.

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Sarà comunque possibile revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

Le modalità per il recupero totale o parziale sono demandate ad un successivo provvedimento dell'agenzia delle entrate.

FONDO CENTRALE PER LE PMI

Vengono prorogate **fino al 30 giugno 2022** le misure straordinarie del Fondo di garanzia centrale previste dal DL Liquidità (23/2020) per far fronte alle esigenze finanziarie delle imprese e dei professionisti.

Contestualmente, è ridimensionata la disciplina straordinaria, secondo una logica di graduale riduzione degli interventi, prevedendo in particolare quanto segue:

- viene eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
- dal 1° gennaio 2022, la copertura per i finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90% all'80%, con applicazione, dal 1° aprile 2022, di una commissione da versare al Fondo.

Pertanto, per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Viene inoltre prorogata dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022** l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli **enti non commerciali**.

GARANZIA SACE

Viene prorogata fino al **30 giugno 2022** la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché delle imprese cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

NUOVA SABATINI

È oggetto di rifinanziamento anche per il 2022 l'agevolazione della Nuova Sabatini.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Riproduzione vietata

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

Viene tuttavia reintrodotta la regola per cui il contributo sia erogato in più quote. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere comunque erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Vengono potenziati gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione (in breve: fiere e mostre, inserimento mercati esteri, studi di fattibilità, etc..) delle imprese (SIMEST). In particolare:

- la dotazione del Fondo rotativo (L. 394/81) a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

Le risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2022 devono considerarsi aggiuntive a quelle previste nel PNRR.

A tal fine si ricorda che i finanziamenti, a valere sulle risorse del PNRR ed a supporto della transizione ecologica e digitale, sviluppo dell'e-commerce estero, e partecipazione a fiere e mostre (anche in Italia), sono stati prorogati al 31.05.2022 (si veda ns circolare n. 21/2021).

Le modalità di ammissione, le spese ammissibili, nonché limiti e intensità di aiuto saranno definiti con un successivo provvedimento.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Viene estesa la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (in generale, S.r.l. e S.p.a., ma anche soggetti IRPEF in contabilità

Riproduzione vietata

ordinaria³) di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nell'esercizio 2021. Di tale estensione, però, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni stesse.

MICROCREDITO

Viene modificata parzialmente la disciplina del microcredito⁴, prevedendo le seguenti novità:

- passa da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- è consentito agli intermediari di microcredito erogare finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;
- è previsto che con successivi provvedimenti/decreti venga individuata una durata dei finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

ALTRE MISURE

Tra le ulteriori disposizioni si menzionano:

- la modifica a decorrere dal 2022 del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 o rimborsabili, elevandolo a 2 milione di euro;
- la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, ex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 809 e 810);
- il differimento al 1° gennaio 2023 dell'efficacia delle c.d. plastic tax e sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020;
- l'estensione a 180 giorni del termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

³ Cfr. Norma di comportamento 212/2021 Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

⁴ In termini generali il microcredito è uno strumento finanziario destinato ai soggetti che non riescono accedere al credito bancario a causa di mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio.

LIMITE USO CONTANTE

Si ricorda infine che **dal 1° gennaio 2022** è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. I trasferimenti superiori ai limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan